SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 70)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PACINI, BARTOLOMEI, DE VITO, DE GIUSEPPE, CARBONI, BUZZI, LOMBARDI, MAZZOLI, COLOMBO Vittorino (*Veneto*), **GIUST, BENAGLIA, DE CAROLIS, FOSCHI, ROMEI, SCARDACCIONE, TREU, MURMURA, VERNASCHI, MANENTE COMUNALE, REBECCHINI, SEGNANA, DEL NERO, PALA, ASSIRELLI, SANTI, DE ZAN, SANTONASTASO, CACCHIOLI, LIGIOS e LONGO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1976

Riforma della legislazione cooperativistica

ONOREVOLI SENATORI. — La presentazione di questo disegno di legge è resa urgente dal fatto che esso riguarda un vecchio problema, quello della cooperazione, ancora disciplinato da una vecchissima normativa, della cui insufficienza sono ben informati non solo i cooperatori ma tutta quanta l'opinione pubblica, che con estrema insistenza ne sollecita la soluzione.

Della limitatezza della disciplina giuridica in materia di cooperazione si era già convinti fin dal 1947 allorchè veniva approvato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nel quale veniva previsto che per la cooperazione italiana si sarebbe dovuta predisporre una riforma globale della legislazione esistente, rispondente alle necessità economiche di un Paese in via di industrializzazione ed allo spirito socio-imprenditivo in cui va intesa la moderna cooperazione.

All'articolo 20 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato veniva inoltre sancito che la riforma della cooperazione doveva essere studiata, con proprio parere, dalla Commissione centrale della cooperazione. A dire la verità, negli anni passati, non sono mancati gli sforzi in tal senso, basti ricordare il progettato codice della cooperazione di Basevi, la recente legge 17 febbraio 1971, n. 127, chiamata « piccola riforma » che volle essere solo un preambolo alla riforma generale che ci sforzeremo di attuare; purtroppo difficoltà tecniche e burocratiche hanno intralciato il lavoro degli esperti, per cui si è dovuto attendere il 1974 per avere il primo progetto globale di riforma, che un gruppo di senatori tradusse in disegno di legge che presentammo in Parlamento il 27 luglio dello stesso anno e la cui discussione ebbe inizio nell'autunno 1975.

Lo scioglimento anticipato delle Camere non ha consentito che il suddetto disegno di legge compisse il suo *iter*, anche se era nelle intenzioni del Governo e di coloro che sono direttamente impegnati allo studio di questi problemi procedere alacremente e concluderlo.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300) — 2/3/4

L'attuale disegno di legge ricalca in gran parte il precedente disegno di legge n. 1739 ed accoglie alcune modifiche nel frattempo apportate dagli esperti delle associazioni cooperative e dal comitato di studio ministeriale. Esso consta di tre parti, a loro volta distinte in capitoli e sezioni.

La prima parte riguarda le modifiche agli articoli del codice civile per le imprese cooperative. In essa viene data una definizione di impresa cooperativa, vengono affrontati i problemi relativi alle disposizioni di carattere generale, quelli della Costituzione, delle quote sociali, della revisione e dell'ammodernamento degli organi sociali, della gestione, del patrimonio, delle riserve, dello scioglimento e della liquidazione. Viene inoltre prevista una sezione riguardante forme semplificate di organizzazione cooperativa, definite « unità cooperative » inquadrate in una visione comunitaria, necessaria nel settore agricolo e particolare rilievo e potenziamento viene previsto per i consorzi tra società cooperative.

La seconda parte riguarda l'ordinamento della vigilanza, revisione e funzionamento degli organi di controllo. Secondo quanto è previsto dall'attuale articolato si potrà avere un adeguamento degli organi periferici alla realtà regionale e sarà possibile effettuare un sistema di controllo più tempestivo e meno burocratico.

Infine, la terza parte riguarda le disposizioni generali per le affittanze collettive, la delega di rappresentanza, le mutue assicuratrici, le sanzioni penali, i fondi di riserva costituiti, i trattamenti fiscali ed altre disposizioni di minore importanza.

Riteniamo che questo disegno di legge risponda con fedeltà ai princìpi caratterizzanti l'ideale cooperativistico, esso sarà certamente uno strumento valido di approfondimento e di partenza per l'avvio e la soluzione di quei problemi economici e sociali che da ogni parte ormai si ritiene impossibile differire.

Sollecitiamo il Governo e le Assemblee parlamentari a volere avviare immediatamente l'*iter* di questo disegno di legge, per il quale chiediamo la procedura d'urgenza in conformità alle recenti disposizioni regolamentari.

DISEGNO DI LEGGE

PARTE PRIMA

MODIFICHE AL CODICE CIVILE PER LE IMPRESE COOPERATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 1.

L'articolo 2511 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2511. - (*Società cooperativa: scopo mutualistico*). — « Sono cooperative le società a capitale variabile che si propongono di favorire gli interessi economici, nonchè sociali e culturali dei loro aderenti mediante lo svolgimento di un'attività economica alla quale essi prendono parte in qualità di consumatori dei relativi beni o servizi ovvero di fornitori di lavoro o di beni o servizi da essi direttamente prodotti ricavandone vantaggi proporzionali alla loro partecipazione all'attività sociale.

L'atto costitutivo può prevedere lo svolgimento dell'attività della cooperativa con non soci, salvo contraria disposizione di legge, e con l'osservanza delle norme concernenti la distinta indicazione e destinazione dei relativi risultati di gestione ».

Art. 2.

L'articolo 2512 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2512. - (*Numero minimo e requisiti dei soci*). — La società cooperativa deve avere almeno nove soci. Qualora il numero

dei soci diminuisca a meno di nove, si dovrà procedere alla reintegrazione nel termine massimo di un anno. Trascorso inutilmente tale termine, gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea affinchè questa adotti entro novanta giorni dalla scadenza predetta i provvedimenti relativi alla liquidazione. In difetto, lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore sono disposti d'ufficio dall'autorità di vigilanza.

I requisiti per l'acquisto e la conservazione della qualità di socio sono determinati dallo statuto sociale in riferimento all'oggetto della società ed al conseguente contenuto della prestazione che il socio deve effettuare alla società e ricevere dalla stessa. È esclusa in ogni caso la partecipazione di soci che svolgano un'attività concorrente rispetto a quella della società.

In particolare:

a) i soci delle cooperative di produzione e lavoro devono essere lavoratori ed esercitare la professione, l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte, o affini;

b) i soci delle cooperative che hanno per oggetto la conservazione, la lavorazione, la trasformazione ed alienazione dei prodotti ittici da loro forniti, devono esercitare professionalmente un'attività di pesca;

c) i soci delle cooperative di consumo non possono essere titolari o partecipi di una impresa commerciale avente lo stesso oggetto della cooperativa;

d) i soci delle cooperative che hanno come oggetto la conduzione a qualsiasi titolo di fondi rustici devono essere coltivatori diretti o lavoratori manuali della terra, salvo che oggetto del loro conferimento sia stata la semplice concessione in godimento del fondo di loro proprietà;

e) i soci delle cooperative che hanno per oggetto la conservazione, la lavorazione, la trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli da loro forniti, devono essere titolari di un'impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135;

f) i soci delle cooperative costituite per la costruzione, l'acquisto o il godimento, a

qualsiasi titolo, di alloggi, non possono essere proprietari di una abitazione composta di un numero di vani — esclusi quelli destinati a servizi e accessori — pari o superiore a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre, ovvero facciano parte di un nucleo familiare nel quale taluno dei componenti sia proprietario di un'abitazione avente tali caratteristiche.

Salvo che per le cooperative di consumo e per quelle costituite per la costruzione, l'acquisto o il godimento di alloggi, possono essere ammessi come soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente, elementi tecnici e amministrativi che non abbiano i requisiti soggettivi richiesti per le diverse categorie di società cooperative.

Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali ».

Art. 3.

L'articolo 2513 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2513. - (*Partecipazione e variazione dei soci*). — Ogni socio, qualunque sia la partecipazione al capitale e all'attività sociale, ha diritto ad un voto nelle assemblee, salvo che si tratti di persone giuridiche per le quali l'atto costitutivo preveda l'attribuzione di più voti, ma non oltre il numero di cinque, in relazione all'ammontare della loro quota oppure al numero dei loro membri.

Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

La variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazioni dell'atto costitutivo ».

Art. 4.

L'articolo 2514 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2514. - (*Partecipazione della cooperativa ad altre società e consorzi*). — La so-

cietà cooperativa può essere socia di altra società di qualsiasi tipo o di consorzi.

L'assunzione di tali partecipazioni, anche se prevista genericamente nell'atto costitutivo, non è consentita se per la misura e l'oggetto della partecipazione possono risultare, ad avviso degli organi di vigilanza, sostanzialmente modificati l'oggetto e lo scopo della società cooperativa ».

Art. 5.

L'articolo 2515 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2515. - (*Responsabilità per le obbligazioni sociali*). — Nella società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Nella denominazione sociale, negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato che la società cooperativa è a responsabilità limitata.

Tuttavia, l'atto costitutivo può stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa, per insolvenza della società, i soci rispondono sussidiariamente e solidalmente fino ad una determinata somma, superiore della propria quota, secondo un piano di riparto da formarsi obbligatoriamente a norma dell'articolo 2541. In tal caso, nella denominazione sociale, negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato che la società cooperativa è a responsabilità sussidiaria dei soci.

L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno lo scopo mutualistico di cui all'articolo 2511 e che pertanto non siano disciplinate dalle norme della presente Sezione ».

Art. 6.

L'articolo 2516 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2516. - (*Norme applicabili*). — Alle società cooperative si applicano le disposizioni riguardanti i conferimenti (art. 2342 s.), le assemblee (art. 2363 s.), gli amministratori (art. 2380 s.), i sindaci (art. 2397 s.), i libri

sociali (artt. 2421 e 2422), il bilancio (articolo 2423 s.) e la liquidazione della società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle delle leggi speciali.

In deroga a quanto previsto al comma precedente, al conferimento del godimento di fondi rustici non si applicano le disposizioni dell'articolo 2343. La valutazione è rimessa all'accordo delle parti ».

Art. 7.

L'articolo 2517 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2517. - (*Leggi speciali*). — Le disposizioni della presente Sezione si applicano a tutte le società cooperative, comprese quelle che esercitano il credito e l'assicurazione, le casse rurali ed artigiane; le cooperative per la costruzione, l'acquisto ed il godimento di case popolari ed economiche, i consorzi agrari e le altre cooperative regolate dalle leggi speciali, salvo quanto previsto in queste medesime ».

SEZIONE II

Costituzione

Art. 8.

L'articolo 2518 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2518. - (*Atto costitutivo*). — La società deve costituirsi per atto pubblico.

L'atto costitutivo deve indicare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;

2) la denominazione (art. 2515), la sede della società e le eventuali sedi secondarie (art. 2299);

3) l'oggetto sociale;

4) se la società è a responsabilità limitata dei soci o limitata ad una somma superiore alle quote degli stessi;

5) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio (art. 2520) ed i versamenti eseguiti;

6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;

7) le condizioni per l'ammissione dei soci ed il modo ed il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti per la formazione del capitale sociale, nonchè i diritti ed i doveri fondamentali dei soci in ordine all'oggetto sociale, e le eventuali prestazioni accessorie;

8) le condizioni per l'eventuale recesso (art. 2526) e per l'esclusione (art. 2527) dei soci;

9) le norme relative alla formazione del bilancio ed alla destinazione degli utili;

10) le norme di convocazione delle assemblee;

11) il numero degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale (art. 2535);

12) i sindaci con i poteri e doveri attribuiti agli stessi dalle norme sulla società per azioni;

13) la durata della società (art. 2307).

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato ».

Art. 9.

L'articolo 2519 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2519. - (*Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società*). — L'atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell'articolo 2330 e pubblicato ai sensi dell'articolo 2330-*bis*.

Gli effetti dell'iscrizione e della nullità della società sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332 ».

Art. 10.

L'articolo 2520 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2520. - (*Adempimenti amministrativi ed elenco dei soci con responsabilità sussidiaria*). — Entro due mesi dall'iscrizione della società nel registro delle imprese gli amministratori devono chiedere alla competente autorità di vigilanza l'iscrizione nell'albo regionale della cooperazione e nello schedario generale della cooperazione.

Nelle società cooperative con responsabilità sussidiaria dei soci, gli amministratori devono allegare al bilancio annuale, per la iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, inviandone altresì copia alla competente autorità di vigilanza, un elenco aggiornato dei soci, dal quale risultino le variazioni prodottesi rispetto al bilancio precedente quanto alle persone dei soci ed all'ammontare complessivo della loro responsabilità sussidiaria ».

SEZIONE III

Delle quote sociali

Art. 11.

L'articolo 2521 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2521. - (*Quote sociali*). — Il limite massimo della quota di capitale del socio deve essere determinato nell'atto costitutivo.

L'importo di ciascuna quota non può essere inferiore a lire 5.000. Se la quota di partecipazione è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di tale valore ».

Art. 12.

L'articolo 2522 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2522. - (*Acquisto di quote dei soci e prestiti dei soci alla società*). — La società

cooperativa non può fare anticipazioni sulle quote ai propri soci, nè rimborsare le quote stesse ai medesimi se non per effetto della loro perdita della qualità di soci.

I mutui e le anticipazioni dei soci alle società cooperative sono regolati da leggi speciali ».

Art. 13.

L'articolo 2523 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2523. - (*Trasferibilità delle quote*). — Le quote non possono essere cedute se la cessione non è autorizzata dagli amministratori; in caso di diniego, non fondato sul difetto da parte dell'eventuale cessionario dei requisiti per l'appartenenza alla società, il socio ha diritto di recedere dalla società ».

Art. 14.

L'articolo 2524 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2524. - (*Mancato pagamento delle quote*). — Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento della quota sottoscritta può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2527 (artt. 2286 e 2344) ».

Art. 15.

L'articolo 2525 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2525. - (*Ammissione di nuovi soci*). — L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione deve essere adottata entro due mesi dalla presentazione della domanda, comunicata con raccomandata all'interessato entro quindici giorni ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Se l'assemblea che ha approvato il bilancio dell'esercizio precedente lo abbia stabilito, il nuovo socio è tenuto

a versare, oltre l'importo della quota, un sovrapprezzo determinato per l'esercizio sociale nel quale avviene la sua ammissione tenuto conto della riserva legale e delle riserve patrimoniali disponibili risultanti dal bilancio anzidetto. Detto sovrapprezzo va ad incrementare le riserve disponibili.

Contro il diniego di ammissione, l'interessato può ricorrere al collegio dei probiviri, se istituito a norma dello statuto, entro un mese da quando abbia ricevuto notizia del provvedimento.

Nei trenta giorni successivi alla presentazione di tale ricorso, il collegio dei probiviri, sentiti gli amministratori ed il ricorrente, formula parere o proposte al consiglio di amministrazione, il quale provvede in via definitiva nel mese seguente alla pronunzia del collegio dei probiviri.

Esaurito il procedimento di cui ai due capoversi precedenti, o qualora non sia stato istituito il collegio dei probiviri, l'interessato può denunciare il rifiuto della propria ammissione all'autorità di vigilanza competente, la quale, se accerta, dopo avere sentito le parti, il proposito ingiustificato della cooperativa di non ammettere nuovi soci intima alla stessa di provvedere all'ammissione entro trenta giorni. In difetto, l'autorità adotta i provvedimenti sanzionatori previsti dalle disposizioni in tema di vigilanza sugli enti cooperativi ».

Art. 16.

L'articolo 2526 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2526. - (*Recesso del socio*). — Il recesso del socio è ammesso in caso di modificazione essenziale dell'oggetto sociale, di cambiamento di regime di responsabilità, di divieto ingiustificato di cessione della quota, di trasferimento della sede sociale o dei centri operativi che rende impossibile o gravemente difficoltosa la partecipazione del socio all'attività sociale.

Il recesso è altresì ammesso negli altri casi previsti dall'atto costitutivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società;

ove gli amministratori, che dovranno esaminarla entro trenta giorni, ne riscontrino la fondatezza, dovranno farne annotazione nel libro dei soci, dando di ciò notizia all'interessato. In caso negativo, gli amministratori dovranno darne comunicazione entro il termine predetto al socio, il quale potrà impugnare la decisione entro i trenta giorni successivi davanti all'autorità giudiziaria competente, ovvero, se ciò sia previsto dall'atto costitutivo, davanti al collegio dei probiviri, che dovrà decidere entro tre mesi.

La dichiarazione di recesso, se accolta dagli amministratori o riconosciuta valida dall'autorità giudiziaria o dal collegio dei probiviri, ha effetto dalla data di tale provvedimento per le ipotesi previste al primo comma del presente articolo, e con la chiusura dell'esercizio successivo per le ipotesi di cui al secondo comma ».

Art. 17.

L'articolo 2527 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2527. - (*Esclusione del socio*). — L'esclusione di un socio, oltre che nel caso indicato nell'articolo 2524, può aver luogo negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, ed in quelli stabiliti dall'atto costitutivo.

L'esclusione ha luogo altresì quando vengono meno i requisiti soggettivi per l'appartenenza alla società.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea dei soci, e deve essere comunicata con raccomandata al socio entro quindici giorni ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale competente o, se ciò sia previsto dall'atto costitutivo, al collegio dei probiviri. In ogni caso l'interessato può chiedere al tribunale di sospendere l'esecuzione della deliberazione fino alla pronuncia nel merito ».

Art. 18.

L'articolo 2528 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2528. - (*Morte del socio*). — In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, gli eredi in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione a socio, hanno diritto alla continuazione del rapporto sociale.

In caso di pluralità di eredi, la continuazione del rapporto sociale potrà aversi soltanto con uno di essi quale rappresentante comune, designato dagli interessati, salvo che la quota sia divisibile per il numero degli eredi e gli amministratori consentano tale frazionamento ».

Art. 19.

L'articolo 2529 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2529. - (*Liquidazione della quota del socio uscente*). — Nel caso di recesso ai sensi del secondo comma dell'articolo 2526, o di esclusione ai sensi del primo comma dell'articolo 2527, o di morte del socio, la liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio; il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Nel caso di recesso ai sensi del primo comma dell'articolo 2526 o di esclusione ai sensi del secondo comma dell'articolo 2527, la liquidazione deve aver luogo entro tre mesi da quando la dichiarazione di recesso o il provvedimento di esclusione sono divenuti efficaci, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, salvo che l'interessato chieda che alla stessa si proceda secondo le disposizioni del comma precedente.

L'atto costitutivo può prevedere criteri diversi, per la determinazione del valore della quota, compresa l'eventuale rivalutazione della stessa con l'impiego di fondi all'uopo istituiti, e per le modalità del relativo paga-

mento. Si applicano in ogni caso le norme contenute nell'articolo 2536/6 per quanto attiene alle riserve indisponibili ».

Art. 20.

L'articolo 2530 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2530. - (*Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi*). — Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti dell'eventuale responsabilità sussidiaria stabiliti dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto ».

Art. 21.

L'articolo 2531 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2531. - (*Creditore particolare del socio*). — Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del socio debitore. In caso di proroga della società il creditore particolare del socio può fare opposizione a norma dell'articolo 2307 ».

SEZIONE IV

Degli organi sociali

Art. 22.

L'articolo 2532 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2532. - (*Assemblea*). — Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risul-

tano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee ordinarie e straordinarie e per la validità delle deliberazioni devono essere determinate dall'atto continuativo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

L'atto costitutivo può prevedere che l'assemblea, ordinaria o straordinaria, sia validamente costituita e deliberi, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti partecipanti. Tuttavia l'assemblea straordinaria, anche in seconda convocazione, non può essere costituita con la partecipazione di un numero di voti inferiori alla metà di quelli esistenti nell'ambito sociale, e le deliberazioni relative non sono valide se non sono adottate col consenso di almeno un terzo dei voti ora detti, quando riguardino la modificazione dei diritti e doveri fondamentali dei soci in ordine all'oggetto sociale, o delle prestazioni accessorie o del regime di responsabilità dei soci, oppure il trasferimento della sede o dei centri operativi ai sensi dell'articolo 2526, il cambiamento dell'oggetto sociale e lo scioglimento anticipato della società.

Per le società cooperative che abbiano non meno di 500 soci e alle quali non risulti applicabile, per disposizione statutaria, l'articolo seguente, è previsto lo svolgimento dell'assemblea straordinaria in terza convocazione, da indire entro 8 giorni dalla data stabilita per quella di seconda convocazione. In tale assemblea il numero dei soci partecipanti e dei voti favorevoli necessari per la validità della costituzione e delle deliberazioni è ridotto al quinto di quelli esistenti nell'ambito sociale ».

Art. 23.

L'articolo 2533 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2533. - (*Assemblee separate*). — Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, quando la società cooperativa ha non meno di cinquecento soci e svolge la propria attività in più comuni, l'assemblea è costituita

da delegati eletti dalle assemblee separate, convocate nelle località dove risiedono non meno di cinquanta soci.

Nell'ipotesi che la cooperativa operi su piano interregionale, l'assemblea separata potrà essere convocata, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'ultima parte del precedente comma, nel capoluogo di ciascuna Regione o in quella località dove risiede la maggioranza dei soci della Regione stessa.

Nell'atto costitutivo devono essere stabilite le modalità per le convocazioni e lo svolgimento delle assemblee separate e per la nomina dei delegati all'assemblea regionale.

Le assemblee separate devono pronunciarsi sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale. Ogni assemblea separata elegge i propri delegati, che devono essere soci, in modo che siano rappresentate su ogni argomento la maggioranza e le minoranze. Il mandato conferito ai delegati non è impegnativo, salvo espressa dichiarazione relativa ad argomenti specifici.

Le deliberazioni dell'assemblea separata non possono essere impugnate. L'impugnazione delle delibere annullabili dell'assemblea generale è consentita, oltre che agli amministratori ed ai sindaci, ai delegati che siano stati assenti o dissenzienti nell'assemblea stessa ed ai soci che siano stati assenti o dissenzienti nelle assemblee separate.

Le disposizioni che precedono si applicano alle società cooperative costituite da appartenenti a categorie diverse, in numero non inferiore a trecento, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel primo comma. Esse si applicano altresì alle società cooperative il cui atto costitutivo preveda comunque lo svolgimento delle assemblee separate, anche in difetto delle condizioni previste dal presente articolo ».

Art. 24.

L'articolo 2534 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2534. - (*Rappresentanza nell'assemblea*). — Il socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio, salvo contra-

ria disposizione dell'atto costitutivo. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. I piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 possono conferire la rappresentanza al coniuge, oppure anche ad un parente fino al terzo grado o affine fino al secondo grado purchè partecipi nell'esercizio della impresa. Tale facoltà è attribuita anche al socio delle cooperative di consumo ed edilizie di abitazione, purchè il delegato sia con lui convivente.

La delega deve essere data per iscritto».

Art. 25.

L'articolo 2535 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2535. - (*Consiglio di amministrazione*). — L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da soci o da mandatari di persone giuridiche socie.

Gli amministratori devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dall'atto costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati.

L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.

La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato e ad enti pubblici.

In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea dei soci ».

Art. 26.

L'articolo 2536 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2536. - (*Collegio dei probiviri*). — Ogni cooperativa può costituire un collegio di probiviri composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra non soci, i quali durano in carica non oltre tre anni e sono rieleggibili ».

Art. 27.

Dopo l'articolo 2536 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

« Art. 2536/2. - (*Funzione del collegio dei probiviri*). — La società ed i soci sono obbligati a rimettere al collegio dei probiviri, se istituito, la risoluzione di tutte le controversie, anche tra soci, inerenti al rapporto sociale, comprese quelle relative al recesso, alla decadenza ed alla esclusione dei soci, nonchè alla determinazione della quota di liquidazione spettante al socio uscente o agli eredi del socio defunto.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

Sentite le parti interessate, i probiviri decidono secondo diritto ed equità, quali arbitri amichevoli compositori e con dispensa da ogni formalità.

La decisione deve essere emessa per iscritto nel termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo diverso accordo delle parti o particolari necessità istruttorie: in quest'ultima ipotesi il termine può essere prorogato dai probiviri per una sola volta e per non più di eguale periodo di tempo.

La decisione del collegio dei probiviri deve essere comunicata dal Presidente del collegio dei probiviri agli interessati ed alla società con lettera raccomandata, non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata adottata ».

« Art. 2536/3. - (*Impugnazione delle decisioni dei probiviri*). — Le decisioni del collegio dei probiviri possono essere impugnate nei casi in cui la legge ammette l'impugnazione a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente; nonostante qualunque rinuncia, la decisione è soggetta a revoca nei casi indicati ai nn. 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

Le impugnazioni si propongono davanti al Tribunale del luogo in cui ha sede la

cooperativa, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione nei casi di cui al primo comma ed in quello di due anni dalla comunicazione nei casi di revoca ».

Art. 28.

(*Gestione e patrimonio della società cooperativa*)

Dopo l'articolo 2536/3 è aggiunta la seguente sezione con gli articoli in essa contenuti:

SEZIONE V

Della gestione e del patrimonio

« Art. 2536/4. - (*Bilancio e conto profitti e perdite*). — Il bilancio annuale di esercizio ed il conto dei profitti e delle perdite devono essere redatti secondo modelli stabiliti dall'autorità governativa, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e revisione del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute. Tali modelli devono essere predisposti, per le diverse categorie di società cooperative, nel rispetto delle norme vigenti in materia per le società per azioni in quanto applicabili.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività mutualistica, distinti secondo gli eventuali diversi settori operativi, rispetto ai dati inerenti all'attività svolta con i terzi o comunque afferenti a proventi diversi.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle società cooperative di consumo.

La relazione degli amministratori deve essere fatta nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2429-*bis* in quanto applicabili ».

« Art. 2536/5. - (*Prestazioni dei soci e diritti relativi*). — I beni oggetto della prestazione dei soci alla società, anche se da questa trasformati, non formano parte del patrimonio sociale, a meno che essi siano stati

venduti alla società. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, si presume attribuito dai soci alla società il potere di liberamente amministrare tali beni ed anche di concederli in garanzia ».

« Art. 2536/6. - (*Destinazioni di bilancio*). — L'utile netto di esercizio è costituito, nelle cooperative che non ricevano prestazioni di attività o di beni da parte dei loro soci, dall'intero eccedente attivo di bilancio. Nelle cooperative che si avvalgano della prestazione di attività o di beni dei soci, l'utile netto di esercizio è costituito dall'eccedente attivo di bilancio risultante dopo la detrazione di quanto dovuto ai soci per la prestazione da essi effettuata fino alla concorrenza del prezzo corrente di mercato della stessa.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinato almeno il 10 per cento degli utili netti annuali.

La quota di utili, che non è assegnata alla riserva legale, deve essere destinata in ragione di almeno il 5 per cento per scopi educativi, culturali e assistenziali.

La parte residua degli utili può essere destinata, dall'assemblea dei soci, alla costituzione di riserve statutarie, alla distribuzione tra i soci in rapporto alla loro partecipazione alla attività sociale, e a titolo di dividendo, che non può superare la misura degli interessi massimi percepiti dai detentori dei buoni postali fruttiferi ragguagliati al capitale effettivamente versato.

Salvo quanto stabilito nei commi successivi le riserve statutarie sono divisibili tra i soci in rapporto alla loro partecipazione all'attività sociale.

Gli utili conseguiti dall'attività svolta con i terzi, le plusvalenze di cui al successivo articolo 2536/9, le donazioni, i contributi in conto capitale corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici o privati devono essere accantonati in apposito fondo del passivo.

Tale fondo e la riserva legale non sono mai ripartibili tra i soci nè imputabili a capitale sociale.

In deroga a quanto disposto dai precedenti commi e limitatamente alle cooperative di consumo, è sempre vietata l'imputazione a

capitale e la distribuzione fra i soci di tutte le riserve. L'atto costitutivo può prevedere la istituzione di fondi formati da somme versate dai soci o trattenute ai medesimi in rapporto alle prestazioni cui essi sono tenuti. A tali fondi non sono applicabili le norme dei commi quinto e sesto del presente articolo ».

« Art. 2536/7. - (*Diminuzione del capitale*). — In caso di perdite che riducono il capitale per oltre un terzo rispetto alla media dei bilanci di esercizio del biennio precedente, si dovrà procedere alla reintegrazione dello stesso o alla riduzione dell'importo delle quote dei soci ove entro l'esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente non potrà procedersi alla liquidazione delle quote da rimborsare in conseguenza di recesso o di esclusione fino a quando, per effetto dell'applicazione delle misure di cui al medesimo comma oppure per l'ammissione di nuovi soci, la diminuzione del capitale non risulti inferiore ad un terzo dell'ammontare dello stesso ».

« Art. 2536/8. - (*Utilizzazione dei fondi di riserva indisponibili*). — Il fondo indisponibile per i soci di cui al sesto comma del precedente articolo 2536/6 non può essere impiegato per colmare le perdite verificatesi nelle gestioni mutualistiche, salvo autorizzazione della competente autorità di vigilanza ».

« Art. 2536/9. - (*Rivalutazione del patrimonio delle cooperative*). — Le cooperative possono procedere alla rivalutazione del patrimonio o di parte di esso. La relativa deliberazione potrà essere adottata dall'assemblea soltanto sulla base di un'apposita relazione di revisione e dovrà essere preventivamente approvata dalla competente autorità di vigilanza, la quale potrà anche stabilire i criteri, le misure e le modalità di tale rivalutazione, nonchè della destinazione della riserva di rivalutazione.

La riserva di rivalutazione servirà in primo luogo per ammortizzare le perdite socia-

li e per colmare le insufficienze del fondo di ammortamento.

Il residuo della riserva di rivalutazione dovrà essere impiegato per aumentare proporzionalmente i fondi di riserva disponibili ed indisponibili esistenti alla data di rivalutazione ».

« Art. 2536/10. - (*Devoluzione del patrimonio residuo di liquidazione*). — Allo scioglimento della società cooperativa i fondi di riserva indisponibili di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2536/6 dovranno essere devoluti a beneficio di altre società cooperative o di specifiche iniziative per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo le previsioni statutarie, o, in difetto, per deliberazione dell'assemblea con l'approvazione della competente autorità di vigilanza ».

SEZIONE VI

Delle modifiche dell'atto costitutivo

Art. 29.

L'articolo 2537 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2537. - (*Modificazioni dell'atto costitutivo*). — Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni dell'articolo 2436, in quanto riferibili alle società cooperative.

Alle deliberazioni che riducono la responsabilità dei soci verso i terzi si applicano le disposizioni dell'articolo 2499.

Le società cooperative non possono essere trasformate in società ordinarie, anche se tale trasformazione sia deliberata all'unanimità ».

Art. 30.

L'articolo 2538 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2538. - (*Fusione*). — La fusione di società cooperative e l'incorporazione di società ordinaria in società cooperativa sono

regolate dalle disposizioni degli articoli 2501 e 2504 ».

SEZIONE VII

Dello scioglimento e della liquidazione

Art. 31.

L'articolo 2539 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2539. - (*Scioglimento*). — La società cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'articolo 2448, escluso il numero 4), nonchè per la perdita del capitale sociale ».

Art. 32.

L'articolo 2540 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2540. - (*Insolvenza*). — Qualora la società cooperativa versi in stato di insolvenza, l'autorità di vigilanza dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'ente. Il commissario liquidatore deve promuovere senza indugio la dichiarazione giudiziale di insolvenza da parte del tribunale competente, salvo che questo vi abbia già provveduto su istanza dei creditori della società.

Le società cooperative, qualunque sia la natura dell'attività da esse svolta, non sono soggette a fallimento ».

Art. 33.

L'articolo 2541 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2541 - (*Responsabilità sussidiaria dei soci*). — Nelle cooperative con responsabilità sussidiaria dei soci, questi, in caso di liquidazione coatta amministrativa per insolvenza, rispondono per il pagamento dei debiti sociali in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite, secondo un piano di riparto da formarsi obbligatoriamente dal commissario liquidatore. Nella stessa proporzione si ripartiscono le somme dovute dai soci insolventi ».

Art. 34.

Dopo l'articolo 2541 del codice civile è inserita la seguente sezione con gli articoli in essa indicati:

SEZIONE VIII

Forme semplificative di organizzazione cooperativa

« Art. 2541/2. - (*Unità cooperativa. Nozione*). — L'unità cooperativa è composta da non meno di tre soci e da non più di otto. Qualora abbia ad oggetto la prestazione di servizi, può avere fino ad un massimo di venticinque soci. Qualora tali servizi siano di carattere esclusivamente culturale, ricreativo e sportivo, il numero massimo dei soci è elevato a 100.

L'unità cooperativa deve limitare la propria attività a favore dei soci; se questa è rivolta a terzi, deve essere organizzata esclusivamente col lavoro dei soci.

Tale attività deve altresì essere limitata ad un solo luogo di esercizio e ad un solo oggetto specificamente individuato. Non possono comunque essere svolte in forma di unità cooperativa le attività di distribuzione commerciale, di credito e di assicurazione.

La denominazione sociale, comunque formata, deve includere la dizione di " unità cooperativa " ».

« Art. 2541/3. - (*Norme applicabili*). — All'unità cooperativa sono applicabili le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni seguenti. In ogni caso si applicano le disposizioni riguardanti il diritto di voto (art. 2513) e la previsione delle riserve disponibili ed indisponibili (artt. 2536/5 s.) ».

« Art. 2541/4. - (*Costituzione*). — L'atto costituzionale dell'unità cooperativa, con lo statuto che ne forma parte integrante, redatto per scrittura privata dei membri promotori, deve essere depositato da uno di essi,

che si rende garante dell'autenticità delle sottoscrizioni degli altri, presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente per l'omologazione. La sottoscrizione del membro presentatore sulla domanda medesima è autenticata dal cancelliere del Tribunale che ne riceve il deposito.

Il decreto del tribunale, che approva l'atto costitutivo dell'unità cooperativa, dispone l'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, a seguito della quale l'unità cooperativa consegue la personalità giuridica ».

« Art. 2541/5. - (*Organizzazione e funzionamento*). — Lo statuto dell'unità cooperativa deve contenere l'indicazione della misura dell'eventuale partecipazione di capitale degli aderenti ed i criteri di formazione della stessa, nonchè l'indicazione degli organi dell'unità e le regole di funzionamento dei medesimi e di svolgimento di attività dell'ente. Quest'ultima deve comunque essere annualmente rispecchiata nei modelli di bilancio stabiliti, per i diversi settori operativi, dalla competente autorità di vigilanza.

Quando il numero degli aderenti sia inferiore a dieci, il potere di amministrazione può essere rimesso alla stessa assemblea, ferma restando la necessità dell'indicazione dell'organo dotato del potere di rappresentanza dell'ente.

Per le obbligazioni dell'unità cooperativa risponde esclusivamente il patrimonio della stessa ».

« Art. 2541/6. - (*Pubblicità degli atti*). — Copia del bilancio annuale, dei provvedimenti inerenti alle cariche sociali e di modificazione degli statuti deve essere depositata entro trenta giorni dalla loro deliberazione presso il registro delle imprese.

Gli atti inerenti alla costituzione ed al funzionamento dell'unità cooperativa sono esenti da ogni imposta o tassa ».

« Art. 2541/7. - (*Trasformazione in società cooperativa*). — L'unità cooperativa può deliberare in qualunque momento, ricorrendo i requisiti richiesti dalla legge, la propria trasformazione in società cooperativa, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2498, in quanto applicabili ».

« Art. 2541/8. - (*Scioglimento*). — Addivenendosi allo scioglimento, comunque determinato, dell'unità cooperativa, deve procedersi alla liquidazione della stessa. La nomina del liquidatore è effettuata d'ufficio dal presidente del tribunale su istanza di un socio o dell'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativistico alla cui vigilanza è sottoposta, ove i soci non vi provvedano entro quindici giorni dal verificarsi della causa di scioglimento; nel frattempo, coloro ai quali sia stata attribuita la funzione di amministratore non possono compiere nuove operazioni, altrimenti sottostando a responsabilità personale illimitata e solidale.

Il patrimonio residuo di liquidazione dovrà essere ripartito tra i soci o altrimenti destinato in corrispondenza delle previsioni statutarie, fatta salva l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 2536/10 ».

Art. 35.

Dopo l'articolo 2541/8 del codice civile è inserita la seguente sezione con gli articoli in essa indicati:

SEZIONE IX

Consorzi tra società cooperative

« Art. 2541/9. - (*Consorzi di società cooperative*). — Le società cooperative legalmente costituite che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l'esercizio in comune di attività economica, possono costituirsi in consorzio come società cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

Per procedere a tale costituzione è necessario:

a) un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiori a cinque;

b) la sottoscrizione di un capitale non inferiore a lire 2.000.000 di cui sia versata almeno la metà.

Le quote di partecipazione delle consorziate non possono essere rappresentate da azioni.

I consorzi fra cooperative di pescatori lavoratori possono essere costituiti da un numero di società cooperative non inferiore a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo comma è ridotto a lire 500.000, di cui deve essere versata almeno la metà ».

« Art. 2541/10. - (*Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti*). — Ai consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti si applicano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo precedente.

Le cooperative interessate sono tenute, altresì, per conseguire il decreto di riconoscimento del consorzio, ad esibire:

a) copia dell'ultimo bilancio approvato debitamente firmata dal presidente;

b) un elenco dei più notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con l'indicazione del loro importo, firmato dal presidente.

A tali consorzi possono partecipare anche consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti e, in tale ipotesi, l'attività istituzionale può essere svolta anche direttamente dalle cooperative consorziate ».

« Art. 2541/11. - (*Consorzi tra società cooperative per il coordinamento della produzione*). — I contratti tra più società cooperative legalmente costituite esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse, mediante una organizzazione comune, sono regolati, salvo quanto disposto dai successivi commi secondo e terzo del presente articolo e dall'articolo seguente, dalle norme di cui al capo II del titolo X, del libro V, del codice civile in quanto applicabili.

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, essere depositato presso l'albo regionale degli enti cooperativi, unitamente al documento comprovante lo

adempimento delle formalità di cui al comma primo dell'articolo 2612 del codice civile e deve essere data pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ove il consorzio ha sede. Gli stessi adempimenti debbono essere eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto.

Alle persone che agiscono in nome del consorzio non si applica la seconda parte del primo comma dell'articolo 2615 del codice civile se non eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio depositato ».

« Art. 2541/12. - (*Controllo sull'attività dei consorzi cooperativi*). — I consorzi costituiti ai sensi degli articoli precedenti e, se con ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, quelli costituiti ai sensi dell'articolo 2541/11, secondo comma, sono soggetti a vigilanza della competente autorità amministrativa ».

SEZIONE X

Della vigilanza e dei controlli

Art. 36.

L'articolo 2542 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2542. - (*Vigilanza e controllo sugli enti cooperativi*). — Gli enti cooperativi sono sottoposti alla vigilanza ed ai controlli degli organi dello Stato, delle Regioni e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dallo Stato o dalle Regioni a statuto speciale che ne hanno il potere.

Coloro che, operanti per conto di un'associazione di assistenza e tutela del movimento cooperativo, vengono dalle stesse incaricati di procedere alle revisioni, alla verifica e alla certificazione del bilancio, assumono le responsabilità di carattere civile e penale conseguenti ».

Art. 37.

L'articolo 2543 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2543. - (*Gestione commissariale*). — In caso di irregolare funzionamento delle società e delle unità cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e affidare la gestione dell'ente ad un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata.

Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa ».

Art. 38.

L'articolo 2544 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2544. - (*Scioglimento per atto delle autorità*). — Le società cooperative e le unità cooperative, che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, o che, ad avviso dell'associazione di assistenza e tutela del movimento cooperativo alla quale abbiamo aderito non siano in grado di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento viene nominato un commissario liquidatore ».

Art. 39.

L'articolo 2545 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2545. - (*Sostituzione dei liquidatori*). — In caso di irregolarità o di eccessivo

ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa o di una cooperativa, l'autorità governativa può sostituire il liquidatore o i liquidatori nominati dall'autorità giudiziaria e richiedere la sostituzione al tribunale ».

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO DELLA VIGILANZA REVISIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Art. 40.

L'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. - (*Vigilanza*). — Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la cui denominazione viene modificata in quella di " Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione ", è attribuito il compito di coordinare le attività ed iniziative di competenza delle Amministrazioni centrali dello Stato in materia di cooperazione, e di espletare le funzioni relative alla vigilanza sul movimento cooperativo secondo le norme della presente legge.

Per l'attuazione del coordinamento delle attività ed iniziative di cui al comma precedente, il Ministero predetto dovrà sottoporre al Comitato Interministeriale della Programmazione Economica (CIPE) l'esame dei programmi e delle proposte da esso elaborate, sentito il Consiglio superiore della cooperazione di cui al successivo articolo 57.

La vigilanza sugli enti cooperativi, prevista dall'articolo 2542 e seguenti del codice civile, è attribuita al Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione, alle Regioni ed alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, secondo le norme seguenti. Sono fatti salvi i controlli di carattere tecnico

inerenti allo svolgimento dell'attività, che norme speciali attribuiscono ad altri Ministeri od enti ».

Art. 41.

(*Vigilanza ordinaria*)

Spetta alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute la vigilanza ordinaria sugli enti ad esse aderenti.

Per gli enti cooperativi non aderenti alle predette associazioni nazionali di rappresentanza e tutela riconosciute, tale vigilanza spetta al Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione.

Art. 42.

(*Adesione dell'ente cooperativo all'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela*)

Gli enti cooperativi che intendono aderire ad una associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi della presente legge, devono presentare domanda di ammissione entro due mesi dalla stipulazione dell'atto costitutivo.

Art. 43.

L'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« Art. 9. - (*Associazioni: compiti*). — Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute hanno il compito di esercitare la vigilanza sugli enti cooperativi ad esse aderenti ed affidati, curando principalmente:

a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

b) la sussistenza dei requisiti richiesti per legge ai fini del godimento di particolari agevolazioni;

c) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;

d) l'esatta impostazione tecnico-aziendale ed il regolare svolgimento delle attività dell'ente;

e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività, procedendo alla certificazione del bilancio di esercizio.

Coloro che sono preposti allo svolgimento dei compiti anzidetti sono tenuti anche a dare consigli ed assistenza per il retto ed efficiente funzionamento dell'ente.

Non possono svolgere le funzioni di cui sopra coloro che abbiano in atto un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'ente cooperativo soggetto alla vigilanza, o che si trovino comunque in una situazione di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni predette nei confronti dell'ente.

Si applicano in ogni caso ai revisori le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile relative alla nomina a sindaco ».

Art. 44.

L'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Il riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela viene concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è produttivo anche degli effetti giuridici di cui all'articolo 12 del codice civile.

Per ottenere tale riconoscimento le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione, corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di non meno di tremila enti cooperativi associati, dei quali non meno di mille devono essere so-

cietà cooperative operanti in settori diversi, con l'indicazione per ciascun ente del numero dei soci, e da un documento da cui risulti il nome, cognome e qualifica degli amministratori in carica e delle altre persone specificamente autorizzate a trattare per conto dell'associazione richiedente. Per il riconoscimento di tali associazioni è necessario il parere del Consiglio superiore della cooperazione.

Le associazioni richiedenti debbono comprovare la loro efficienza centrale e periferica e presentare un elenco di revisori formato ai sensi della presente legge.

Al Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione compete la facoltà di richiedere qualsiasi altra documentazione atta a comprovare l'idoneità dell'associazione ad assolvere le funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati.

Quanto stabilito dal presente articolo non si applica — salvo diversa disposizione — nelle Regioni a statuto speciale.

Sono fatti salvi i provvedimenti di riconoscimento emessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 45.

L'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - (*Vigilanza sulle associazioni*). — Le associazioni come sopra riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione e delle commissioni regionali per la cooperazione per quanto attiene alla osservanza delle disposizioni della presente legge.

Se una associazione non risulti in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni il Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione può provvedere alla revoca del decreto di riconoscimento, sentito il parere del Consiglio superiore della cooperazione ».

Art. 46.

L'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. - (*Modalità della vigilanza da parte delle associazioni*). — Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi ad esse aderenti, le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono tenute ad osservare le prescrizioni che saranno impartite dal Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione.

Le associazioni di cui sopra assumono nei confronti degli enti predetti tutte le responsabilità conseguenti all'operato dei loro revisori e delegati ».

Art. 47.

(*Ispezioni straordinarie*)

Il Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione può disporre ed effettuare ispezioni straordinarie, anche su segnalazione dell'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo alla quale l'ente abbia aderito, o della Regione competente per territorio.

Art. 48.

L'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. - (*Potere dei revisori e degli ispettori*). — Gli enti sottoposti a revisione od ispezione hanno l'obbligo di mettere a disposizione del revisore o dell'ispettore tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni ed i chiarimenti, che fossero da loro richiesti.

Di ogni atto di revisione o di ispezione deve essere redatto processo verbale in due

originali datati e sottoscritti, oltre che dal revisore o dall'ispettore, dal legale rappresentante dell'ente revisionato o ispezionato, il quale può farvi iscrivere le sue osservazioni.

Entro 15 giorni dalla data del verbale, l'ente predetto può presentare ulteriori osservazioni.

Uno degli originali dei verbali di revisione rimane presso l'ente, mentre copia dell'altro viene trasmessa alla Regione competente. Nel caso di ispezione straordinaria, uno degli originali dei relativi verbali rimane presso l'ente, mentre copia dell'altro viene trasmessa al Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione, nonchè ai Ministeri ai quali spetta il controllo tecnico dell'attività degli enti ispezionati, qualora le eventuali irregolarità riscontrate siano inerenti allo svolgimento dell'attività medesima.

Il revisore e l'ispettore sono tenuti al segreto d'ufficio ».

Art. 49.

L'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« Art. 11. - (*Effetti delle revisioni e delle ispezioni*). — L'associazione è tenuta a diffidare l'ente cooperativo ad essa aderente ad eliminare senza indugio le irregolarità di funzionamento amministrativo e tecnico che abbia riscontrate, assegnando all'uopo un congruo termine. In difetto di adempimento da parte dell'ente, l'associazione può convocare senza indugio l'assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria, per l'adozione di tutte le deliberazioni occorrenti per la eliminazione delle irregolarità riscontrate e delle loro cause. A tale assemblea l'associazione ha diritto di partecipare attraverso propri rappresentanti, i quali dovranno riferire sugli accertamenti compiuti in sede di revisione ed illustrare i provvedimenti dei quali viene suggerita la adozione.

Non ottemperando l'ente, direttamente od eventualmente a seguito dell'assemblea di cui al comma precedente, ad eliminare le irregolarità riscontrate, l'associazione è tenuta a dare notizia al riguardo al Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione.

In base a tale comunicazione, come pure a seguito delle ispezioni straordinarie, autonomamente effettuate ed a seguito della mancata ottemperanza dell'ente alla diffida rivoltagli dalla stessa, il Ministero predetto, senza previa ulteriore diffida ove le irregolarità risultino insanabili o di difficile eliminazione anche in rapporto all'atteggiamento tenuto dall'ente successivamente alla revisione od ispezione effettuata, adotta i provvedimenti di cui agli articoli 2543, 2544 e 2545 del codice civile.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono disposti dal Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione d'intesa con i Ministeri e gli organismi competenti, qualora essi siano conseguenza di accertamenti di cui ai controlli di carattere tecnico attribuiti dalle leggi speciali ai Ministeri ed organismi medesimi. In particolare, per la nomina del commissario governativo ai sensi dell'articolo 2543 e del commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, il Ministro provvede in base a una terna di nominativi designati dalla competente commissione regionale per la cooperazione.

Il Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione cura che i provvedimenti adottati in base al presente articolo siano annotati nell'albo regionale degli enti cooperativi e nello schedario generale di cui ai successivi articoli 53 e 56.

Art. 50.

L'articolo 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, è sostituito dal seguente:

« Art. 15. - (*Contributi e spese per le revisioni ed ispezioni*). — Gli enti cooperativi dovranno versare all'associazione cui aderiscono un contributo per le spese incontrate

dalla stessa nello svolgimento dei compiti demandatile, nella misura determinata dal Consiglio superiore della cooperazione.

Art. 51.

(*Istituzione delle Commissioni regionali per la cooperazione*)

Presso ogni Regione è istituita la commissione regionale per la cooperazione col compito di:

a) fungere quale organo consultivo della Regione nelle materie riguardanti la cooperazione;

b) svolgere sul piano regionale un'azione di informazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attività degli enti cooperativi;

c) svolgere studi e formulare proposte per la promozione del movimento cooperativo regionale e per il coordinamento con analoghe attività svolte nelle altre Regioni;

d) svolgere le funzioni relative all'accertamento della sussistenza dei requisiti degli enti cooperativi ammissibili ai pubblici appalti, attribuiti ad altri organismi dalle precedenti leggi;

e) sovrintendere alla tenuta dell'albo regionale degli enti cooperativi, di cui alla presente legge, e del registro delle società cooperative e dei consorzi ammissibili ai pubblici appalti, di cui alle vigenti leggi;

f) concorrere, in conformità del successivo articolo 57, alla formazione del Consiglio superiore della cooperazione di cui alla presente legge.

Le norme del presente articolo non si applicano alle Regioni a statuto speciale aventi competenza legislativa primaria in materia di vigilanza sugli enti cooperativi.

Art. 52.

(*Composizione della commissione regionale per la cooperazione*)

La Commissione regionale per la cooperazione è costituita, con decreto del Presidente della Regione, da:

a) il presidente della Regione o l'assessore da lui delegato, che ne assume la presidenza;

b) nove membri eletti dagli enti cooperativi iscritti nell'albo regionale, dei quali non meno di sette eletti dalle società cooperative e loro consorzi, e gli altri eletti dalle unità cooperative, dovendo risultare esponenti di una categoria di enti cooperativi non più di quattro dei membri eletti;

c) quattro membri eletti dal Consiglio regionale tra persone particolarmente competenti in materia giuridica ed economica;

d) il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro o un suo delegato.

Ai fini dell'elezione dei membri di cui alla precedente lettera *b*) ciascuna società, consorzio od unità cooperativa ha diritto ad un voto ed ogni elettore può votare per non più di due terzi dei posti disponibili. Risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti.

I componenti la commissione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi causa, di taluno dei membri elettivi subentra nella carica stessa il primo dei non eletti.

Le spese di funzionamento della commissione sono a carico della Regione.

Art. 53.

(Istituzione dell'albo regionale degli enti cooperativi)

È istituito presso l'assessorato competente delle Regioni di cui al successivo articolo 55 l'albo regionale degli enti cooperativi.

L'albo è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura degli enti (società, unità cooperative, consorzi) e per settore di attività dei medesimi, e cioè:

sezione cooperazione di consumo;

sezione cooperazione di produzione e lavoro ed artigianato;

sezione cooperazione agricola;

sezione cooperazione edilizia di abitazione;

sezione cooperazione di credito, assicurazione e garanzia;

sezione cooperazione di trasporto;

sezione cooperazione della pesca;

sezione cooperazione tra dettaglianti della distribuzione commerciale;

sezione cooperazione diversa o mista.

Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo hanno l'obbligo di curare, distintamente per natura dell'ente (società, consorzi, unità cooperative) e per settore di attività, l'iscrizione di tutti gli enti cooperativi loro associati per la revisione aventi sede nell'ambito regionale, nonchè di comunicare senza indugio ogni variazione al riguardo.

Art. 54.

(*Procedura per l'iscrizione*)

Per ottenere l'iscrizione nell'albo regionale gli enti cooperativi devono fare domanda al presidente della Regione dove hanno sede, indicando la sede sociale e l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni recanti ad esso modificazioni fino al giorno della domanda, unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del codice civile;

2) un elenco nominativo dei soci, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attività professionale, con l'attestato del presidente del consiglio di amministrazione o di chi lo sostituisce, e di uno dei sindaci, che tutti i soci hanno i requisiti dell'atto costitutivo;

3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;

4) copia dei regolamenti interni per l'applicazione dell'atto costitutivo, ove esistano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere presentati in due copie, una delle quali, a cura della Regione, deve essere rimessa al Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione.

Tali documenti devono essere sottoscritti dal Presidente del consiglio di amministrazione, o da chi lo sostituisce, e da uno dei sindaci.

Il presidente della Regione, accertato che per gli atti indicati al n. 1) sono state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del codice civile, e che il numero ed i requisiti dei soci corrispondono a quelli prescritti dalla legge e dall'atto costitutivo, sentita la commissione regionale per la cooperazione, ordina, con proprio decreto la iscrizione degli enti stessi nell'albo regionale.

Art. 55.

(*Registro regionale delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi ammissibili ai pubblici appalti*

È istituito presso l'assessorato competente delle Regioni a statuto ordinario il registro regionale delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi ammissibili ai pubblici appalti.

Art. 56.

L'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« Art. 15. - (*Iscrizione nello schedario generale della cooperazione*). — Presso il Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione è istituito lo schedario generale della cooperazione. In tale schedario sono iscritti:

a) tutti gli enti iscritti negli albi regionali degli enti cooperativi;

b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422;

c) i contratti di consorzio con attività esterna costituiti tra società cooperative ai sensi del comma secondo dell'art. 2541/12 del codice civile.

Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni secondo il settore operativo degli enti anzidetti.

Chiunque può prendere visione dello schedario generale.

Ogni due anni il Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione pubblicherà l'elenco degli enti cooperativi di di cui alle lettere *a*) e *b*) e dei contratti di consorzio di cui alla lettera *c*) del primo comma del presente articolo, insieme alle principali notizie statistiche e descrittive relative agli stessi ».

Art. 57.

(*Istituzione e composizione del Consiglio superiore della cooperazione*)

È istituito il Consiglio superiore della cooperazione presso il Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione.

Esso è composto da:

a) il Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione, che lo presiede;

b) un rappresentante per ogni Regione, che può essere dalla stessa designato anche tra i membri elettivi della Commissione regionale per la cooperazione;

c) quattro rappresentanti di ogni associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi della presente legge;

d) due rappresentanti degli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui alla lettera precedente, nominati dal Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione;

e) cinque membri scelti dal Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione tra esperti in materia giuridica, economica e di cooperazione.

Il Consiglio elegge nel suo seno un vice presidente. Il Consiglio è convocato dal presidente di sua iniziativa oppure quando ne sia richiesto da una associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela debitamente riconosciuta, o da almeno due Regioni.

I membri del Consiglio superiore della cooperazione durano in carica cinque anni. La segreteria del Consiglio superiore della cooperazione è costituita da funzionari del Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione nominati con decreto del Ministro.

Art. 58.

(*Competenza del Consiglio superiore della cooperazione*)

Il Consiglio superiore della cooperazione:

a) esprime parere sui disegni di legge e regolamenti interessanti la cooperazione;

b) promuove studi e ricerche per lo sviluppo del movimento cooperativo e per l'evoluzione della legislazione in materia;

c) attua il coordinamento interregionale dell'azione di incentivazione e sviluppo della cooperazione;

d) esprime parere obbligatorio sulle domande di riconoscimento giuridico delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui alla presente legge;

e) esprime parere obbligatorio sui provvedimenti ministeriali contenenti prescrizioni sull'oggetto e sulle modalità di svolgimento della revisione agli enti cooperativi e sui provvedimenti che fissano i criteri per l'attribuzione della qualifica di revisore per gli enti predetti e per l'inclusione dei revisori nell'albo tenuto dal Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione;

f) determina la misura dei contributi che gli enti cooperativi aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tu-

tela dovranno versare alle stesse ai sensi del precedente articolo 50.

g) esprime dal suo seno il comitato centrale della cooperazione e la commissione di controllo sulla revisione agli enti cooperativi di cui agli articoli seguenti.

Il Consiglio superiore della cooperazione può costituire, per problemi determinati, apposite commissioni di studio, le quali dovranno riferire al Consiglio stesso.

Art. 59.

(*Comitato centrale della cooperazione*)

Il comitato centrale della cooperazione è presieduto dal vice presidente del Consiglio superiore della cooperazione ed è composto, oltre che dal medesimo, da otto membri eletti dal Consiglio stesso, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il comitato centrale della cooperazione:

a) esprime parere sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422;

b) esprime il proprio parere sulle questioni di competenza del Consiglio superiore della cooperazione, che il Consiglio stesso ritenga di deferire, per l'esame in via definitiva, al comitato;

c) esprime parere obbligatorio sui provvedimenti che il Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione intenda adottare, ai sensi degli articoli 2543, 2544 e 2545 del codice civile, a carico di enti cooperativi, a seguito dei risultati delle revisioni e delle ispezioni straordinarie di cui alla presente legge, nonchè sui provvedimenti che il Ministro predetto intenda adottare ai sensi degli articoli 2536/8, 2536/9 e 2536/10 del codice civile.

Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.

Art. 60.

(*Spese per il funzionamento del Consiglio superiore della cooperazione e del comitato*)

Le spese per il funzionamento del Consiglio superiore della cooperazione e del Comitato centrale di cooperazione gravano sul bilancio del Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione. Con decreto del Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi da corrispondere ai membri del Consiglio superiore e del comitato centrale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le relative variazioni di bilancio.

Art. 61.

L'articolo 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, è sostituito dal seguente:

« Art. 19. - (*Diffusione dei principi cooperativi*). — Spetta al Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione assumere iniziative intese a favorire:

a) lo sviluppo della cooperazione;

b) la diffusione dei principi cooperativi anche attraverso la promozione ed il potenziamento di attività di studio e di ricerca e lo svolgimento di corsi di formazione cooperativa;

c) la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative, dei revisori ed ispettori.

Le funzioni di cui ai punti *a*) e *c*) potranno essere svolte per il tramite e con la collaborazione delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi della presente legge e quelle di cui alla lettera *b*) potranno essere attuate anche con la collaborazione di altre associazioni od enti ritenuti idonei.

La relativa spesa graverà sul capitolo 4032 dello stato di previsione della spesa del Mi-

nistero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione per l'esercizio finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi ».

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI GENERALI E VARIE

Art. 62.

(*Disposizioni per le affittanze collettive*)

Nelle cooperative agricole per affittanze collettive e per conduzione di terreni in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, non possono essere ammessi come soci le persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra.

I proprietari, gli affittuari ed i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d'opera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative, tecniche, di interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra in numero non superiore al 50 per cento di quello complessivo dei soci.

Art. 63.

(*Delega di rappresentanza nelle cooperative agricole*)

A integrazione di quanto disposto dall'articolo 24 della presente legge, i delegati da soci coltivatori diretti, siano questi proprietari, assegnatari, enfiteuti, usufruttuari, nonchè dai miglioratari, mezzadri, coloni parziari, compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali e intercalari, possono essere eletti dalla assemblea alle cariche sociali permanendo in tal caso nelle ca-

riche stesse fino alla loro scadenza, salva contraria volontà, manifestabile in ogni momento, dal delegante, e purchè permanga in questi, che non subentra nella carica, la qualità di socio.

Art. 64.

(*Mutue assicuratrici ed associazioni agrarie di mutua assicurazione*)

Le mutue assicuratrici regolate dagli articoli 2546 e seguenti del codice civile sono sottoposte alla disciplina prevista dalla presente legge in tema di vigilanza sulle società cooperative.

Art. 65.

(*Sanzioni penali per l'indebito uso del termine « cooperativa »*)

L'uso della indicazione di « società cooperativa » o di « unità cooperativa » o di « consorzio cooperativo » o genericamente di « cooperativa » da parte di enti, di organismi o di imprese che non abbiano lo scopo mutualistico di cui all'articolo 2511 e non si uniformino alle disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda per i legali rappresentanti dei medesimi da lire 300.000 a lire 3.000.000.

In caso di recidiva, la pena è elevata fino a lire 6.000.000.

La condanna comporta la interdizione, per cinque anni, dalle cariche sociali in qualsiasi tipo di società.

Art. 66.

(*Fondi di riserva già costituiti*)

Nelle società cooperative che abbiano osservato i requisiti mutualistici agli effetti tributari di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche e integrazioni, i fondi di riserva già accantonati alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati indisponibili per i soci.

Art. 67.

(*Trattamento fiscale degli enti cooperativi*)

Ferme restando tutte le norme agevolative disposte da altre leggi a favore degli enti cooperativi, non concorrono a formare il reddito di impresa tutte le somme che, ai sensi del precedente articolo 2536/6 del codice civile, devono essere destinate ai fondi di riserva indivisibili ed a scopi educativi, culturali ed assistenziali.

La distribuzione ai soci delle riserve divisibili è soggetta a una ritenuta del 10 per cento a titolo di imposta.

Art. 68.

(*Agevolazioni*)

Le agevolazioni di qualsiasi natura disposte a favore degli enti cooperativi spettano alle società cooperative, alle unità cooperative ed ai consorzi cooperativi disciplinati dal presente Capo.

Art. 69.

(*Adeguamento degli atti costitutivi delle società cooperative esistenti alle norme della presente legge e loro iscrizione nell'albo regionale della cooperazione*).

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le società cooperative esistenti dovranno adeguare i loro atti costitutivi alle norme della legge stessa.

Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, potranno in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere prese con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le società cooperative esistenti dovranno comunque chiedere l'iscrizione nell'albo regionale della cooperazione tenuto

presso la Regione nel cui ambito hanno la propria sede.

Art. 70.

(*Rappresentanza cooperativa del comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione, presso la Banca nazionale del lavoro*)

Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, e successive modifiche, è aggiunto, dopo il numero 4), il seguente:

« 5) da tre rappresentanti designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

Art. 71.

(*Disposizioni finali*)

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.

La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.